

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La società Lepida S.c.p.A. (nel seguito "Lepida"), con sede legale in Bologna, Via della Liberazione 15, con partita IVA/C.F. 02770891204, nella persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini che sottoscrive il presente atto in forza di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Rita Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923;

E

La Avvocatura dello Stato (nel seguito "AdS") con Sede in Roma, Via dei Portoghesi (C.F. 80224030587) rappresentata dal Segretario Generale Avv. Paolo Grasso, nato a Messina il 25 maggio 1968, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Avvocatura.

[AdS e Lepida nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"]

### PREMESSO CHE:

- la Avvocatura dello Stato e la Regione Emilia-Romagna perseguono un comune obiettivo strategico volto ad un'utilizzazione estesa di tutte le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali;
- la Regione Emilia-Romagna è interessata a progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti al cittadino e ad altri Enti ai fini di indirizzo delle politiche di sostegno e intervento in aree interessate dalla propria azione istituzionale;
- le Parti sono considerate entrambe "amministrazioni aggiudicatrici" e "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, per l'eventuale acquisizione esterna di beni e servizi, adottano procedure ad evidenza pubblica;
- Lepida S.c.p.A. è società in house della regione Emilia-Romagna, ai sensi della Legge regionale n.11/2004, così come modificata dalla citata L.R. n.1/2018, Lepida opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di in house providing, in particolare, ex artt. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- Lepida è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da soggetti pubblici tra cui i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 3.2 dello Statuto societario dispone che Lepida ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci;
- In forza di quanto disposto dalla LR 24 maggio 2004, n. 11 SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE e ss.mm.e.ii. che all'art. 14 c.5 definisce: "Le attività di nodo tecnico-informativo centrale possono essere svolte dalla società "LEPIDA" s.p.a. di cui all'articolo 10, che in tal caso è titolare autonomo del trattamento dei dati. Le informazioni acquisite sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza

e i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.” il sistema PayER è gestito da Lepida.

- PayER è la piattaforma regionale realizzata da Lepida, su mandato della Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di rendere disponibile agli Enti un servizio telematico di pagamento indipendentemente dal loro livello di informatizzazione e dalla loro dimensione, mettendo a disposizione una piattaforma di pagamento utilizzabile in generale da tutti i cittadini e dalle imprese.
- Lepida ha provveduto all’integrazione della piattaforma regionale PayER con pagoPA garantendo l’adesione di tutti gli Enti della regione Emilia-Romagna a pagoPA, attraverso una integrazione centralizzata unica per tutti gli Enti valorizzando il modello e la scelta tecnologica di PayER adottata in Emilia-Romagna e l’esperienza consolidata di collaborazione tra gli Enti del territorio nell’ambito dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna.
- Nell’ambito di pagoPA, Lepida si configura come “intermediario tecnologico” per l’interfacciamento con il sistema pagoPA per tutti gli Enti che utilizzano PayER, a prescindere dal livello di integrazione dei propri servizi.

#### VISTI:

- il Piano triennale 2020-2022 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;
- l'art. 5, co. 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale due o più amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, purché: (1) realizzino una cooperazione finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi comuni dei servizi pubblici di rispettiva competenza; (2) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; (3) svolgano sul mercato meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- oltre all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 indicante i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici;
- il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679;
- il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche per la definizione di standard, formati e regole di utilizzo delle comunicazioni elettroniche;
- la risoluzione del Parlamento europeo in data 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175-INI), con particolare riguardo al tema della ed. "cooperazione pubblico-pubblico";
- il Codice per l'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N° 82/2005 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.4 aprile 2006, D.Lgs. 235/2010 e ss.mm.ii.);
- le ulteriori disposizioni in materia di informatica pubblica, in particolare, il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato, da ultimo,

dall'art. 24, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120);

- in particolare, l'art. 20, comma 3, lett. m) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia Digitale promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati, tra l'altro, "alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi 3 medesimi", nel cui contesto si inserisce l'intesa oggetto del presente atto;

- l'articolo 65, comma 2, del citato D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, nella versione attualmente vigente, stabilisce (primo periodo) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005" - ovvero la cosiddetta piattaforma "PagoPA" - " per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021"; la stessa disposizione stabilisce altresì (secondo periodo) che "anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenute, "entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma";

- Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), con specifico riferimento all'art. 16 (Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati) «Nell'ambito del piano triennale sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.»;

- le Linee Guida per la razionalizzazione dei CED della Pubblica Amministrazione elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in base all'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge n.221/2012 (come modificato dall'art. 16 del decreto legge 21 giugno 2013);

- il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n.120, il quale all'art. 24, comma 4, stabilisce che: "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021".

#### CONSIDERATO CHE:

- la Avvocatura dello Stato reputa necessaria la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con Lepida finalizzato all'utilizzo della piattaforma PayER;
- in particolare l'Avvocatura dello Stato ha necessità di integrare i propri servizi di pagamento con pagoPA;
- l'Avvocatura dello Stato reputa necessaria la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione, tramite la società Lepida, con la Regione Emilia-Romagna, finalizzato

all'adozione di soluzioni tecnologiche volte ad implementare strumenti di semplificazione tecnologica nell'erogazione di servizi ai cittadini mantenendo elevati standard di sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE:

Art. 1 (PREMESSE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano interamente riportate nel presente articolo.
2. E' intenzione delle Parti contraenti rispettare tutti i principi normativi e programmatici contenuti nell'Accordo stesso. E' altresì intenzione delle Parti attuare una collaborazione concreta, che porti ad individuare e condividere soluzioni tecnologiche ed organizzative finalizzate all'esecuzione delle funzioni di cui all'articolo 3 che segue, secondo le procedure operative stabilite da Lepida e le specifiche definite da pagoPA.

Art. 2 (FINALITÀ ED OBIETTIVI)

1. Il presente Accordo si pone come obiettivo principale quello di disciplinare la collaborazione tra la AdS e Lepida, avente lo scopo di raggiungere le seguenti finalità comuni alle Parti:
  - A. l'individuazione di soluzioni organizzative e tecnologiche finalizzate all'implementazione di servizi di pagamento integrati con pagoPA attraverso la piattaforma regionale PayER, condivisione di professionalità, conoscenze e competenze in relazione alle tematiche inerenti;
  - B. diffusione delle conoscenze acquisite anche tramite la pubblicazione di articoli, rapporti e la partecipazione a convegni, a beneficio della Pubblica Amministrazione e, più in generale, dell'intero Sistema-Paese.
2. La collaborazione sarà disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente Accordo e in tutte le disposizioni di legge applicabili.

Art. 3 (COMITATO DI GESTIONE)

1. Lepida e AdS concordano di costituire un Comitato di Gestione (CdG nel seguito) che avrà il compito di governare le attività programmatiche, operative e di comunicazione nelle quali si sostanzia la collaborazione.
2. Il Comitato di gestione avrà altresì il compito di concordare, predisporre, sottoporre all'approvazione di ciascuna delle Parti le soluzioni e le conoscenze di cui al punto 1 precedente.
3. Il Comitato di gestione è composto dal Direttore Generale di Lepida e per AdS dal Responsabile per la Transizione al Digitale.

Art. 4 (OBBLIGHI DELLE PARTI)

- 1) Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna a:
  - a) consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione nel rispetto della disciplina in materia di segreto di ufficio e professionale, riservatezza e proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;

- b) agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo (Art. 2);
- c) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza possibili, con la finalità di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente Accordo (Art. 2);
- d) tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate;
- e) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo.

#### Art. 5 (RESPONSABILITÀ CIVILE)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### Art. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale o delle risorse che impiega nei programmi e che, a qualunque titolo, sia chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

#### Art. 7 (RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti) la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati dell'attività condotte in attuazione del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### Art. 8 (DIVIETO DI CESSIONE)

1. Il presente Accordo, nonché le prestazioni e i servizi oggetto dello stesso, non potranno essere ceduti né totalmente, né parzialmente, a pena di risoluzione immediata del presente atto.

#### Art. 9 (DURATA E RECESSO)

1. L'Accordo avrà validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le Parti.

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 90 giorni. In ogni caso dovranno essere esplicitati formalmente, in forma scritta, i motivi del recesso dal presente Accordo.

#### Art. 10 (CORRISPETTIVI)

1. Il presente Accordo non comporta l'impegno di oneri finanziari per le Parti, ma si configura quale presupposto e strumento per l'individuazione di progetti di collaborazione la cui corretta attivazione ed il relativo impegno di risorse saranno, di volta in volta, sottoposti alle necessarie autorizzazioni previste all'interno delle strutture organizzative delle stesse Parti. 2. Le Parti concordano, come principio generale, che, qualora, in futuro, ci fosse necessità di impegno di

oneri finanziari, verranno fissati dei massimali per gli accordi economici specificati di volta in volta.

#### Art. 11 (DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. La titolarità e l'eventuale diffusione dei risultati dei programmi di sviluppo saranno regolamentate negli specifici Atti esecutivi di cui all'Art. 6 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.

2. Le Parti, tramite il Comitato di Gestione, concorderanno le iniziative di diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo, a beneficio di altri Enti o Pubbliche Amministrazioni. 3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra AdS e Lepida.

#### Art. 12 (IMPOSTA DI BOLLO)

1. Lepida terrà esente AdS dal pagamento dell'imposta di bollo, come dovuta nella misura stabilita dalle vigenti leggi.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Direttore Generale di  
Lepida ScpA  
Prof. Ing. Gianluca Mazzini  
(f.to digitalmente)

Il Segretario Generale  
dell'Avvocatura dello Stato  
Avv. Paolo Grasso  
(f.to digitalmente)